



SETTORE	SETTORE 1 - Servizi al Cittadino
UNITA'	SETTORE 1 - Servizi al Cittadino

DECRETO N. 33 DEL 30/12/2019

OGGETTO:	NOMINA RESPONSABILI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO UE 679/2019
-----------------	---

IL SINDACO

pro - tempore del Comune di Signa, con sede in Piazza della Repubblica n. 1 50058 Signa (Fi),
nella sua qualità di Titolare del trattamento

Visti e richiamati

Il D.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
lo Statuto comunale
il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*;

Rilevato che:

-Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) impone degli adempimenti rilevanti in tema di trattamento dei dati personali difficilmente perseguitibili direttamente e personalmente dal Titolare;
-Ove necessario per esigenze organizzative, è possibile designare Responsabili anche più soggetti, mediante suddivisione dei compiti;

Dato atto che:

-Con Decreto nr. 8/2018 il sottoscritto aveva provveduto alla nomina dei Responsabili Interni del Trattamento dei dati personali coincidenti nelle figure dei Responsabili dei Settori, in cui si articola l'Ente;

-Con Decreto nr. 31/2019 sono stati confermati gli incarichi di Posizione Organizzativa ai dipendenti: Arch. Filippo Falaschi per il Settore n. 3 “Programmazione del territorio e sviluppo economico”; Geom. Maria Cristina Lentini per il Settore n. 4 “Gestione del territorio”; Dr. Marco Doria per il Settore n. 5 “Servizi Finanziari”; Dr. Fabio Caciolli per il Settore n. 6 “Polizia Municipale”; Geom. Alessandro Minucci per il Settore n. 7 “Manutenzioni e decoro urbano”;

-Col medesimo Decreto nr. 31/2019 è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore 1 “Affari generali e Servizi al cittadino” alla Dott.ssa Valentina Fantozzi, precedentemente incaricata di Posizione Organizzativa del Settore 2, e contestualmente la Dott.ssa Saveria Bruno è stata nominata nuova Posizione Organizzativa del Settore 2 “Servizi alla persona”;

Ritenuto che

i Responsabili dei Settori, in cui si articola l'ente, nominati col Decreto nr. 31/2019, sopramenzionato, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze attribuite, hanno i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1) Di nominare quali RESPONSABILI INTERNI:

la Dott.ssa Valentina Fantozzi, Responsabile del Settore n. 1 Affari generali e Servizi al cittadino;

la Dott.ssa Saveria Bruno, Responsabile del Settore n. 2 Servizi alla persona;

l' Arch. Filippo Falaschi, Responsabile del Settore n. 3 Programmazione del territorio e sviluppo economico;

il Geom. Maria Cristina Lentini, Responsabile del Settore n. 4 Gestione del territorio;

il Dr. Marco Doria, Responsabile del Settore n. 5 Servizi Finanziari;

il Dr. Fabio Caciolli, Responsabile del Settore n. 6 Polizia Municipale;

il Geom. Alessandro Minucci, Responsabile del Settore n. 7 Manutenzioni e decoro urbano;

DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, effettuati, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, nell'ambito di attribuzioni, funzioni, competenze assegnate, rispettivamente, per ciascun settore, (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi-Funzionigramma, All.B), in cui si articola l'ente, compresi tutte le eventuali sedi e distaccamenti;

con decorrenza 01-01-2020;

2) Di Individuare quale Rendicontatore del registro *accountability*, (di rendicontazione), la Dott.ssa Valentina Fantozzi - Responsabile del Settore 1 “Affari generali e servizi al cittadino”.

3) Di stabilire che i Responsabili interni nominati dovranno seguire attentamente le presenti indicazioni e istruzioni:

Art. 4 Regolamento UE 2016/679 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

1) «dato personale» (C26-C27-C30): “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. *Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Interessante l'assunto della legge su “qualsiasi informazione”, quindi non solo un generico riferimento ai dati identificativi ma ad ogni informazione, ivi compreso l'immagine o un codice di identificazione personale.*

2) «trattamento»: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

3) «limitazione di trattamento» (C67): “il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro”.

4) «profilazione» (C24-C30-C71-C72): “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il

rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.

5) «pseudonimizzazione» (C26-C28-C29): “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”;

6) «archivio» (C15): “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico”.

Regolamento UE 2016/679 – Le Figure individuate sono:

7) «titolare del trattamento» (C74): “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”.

La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8) «responsabile del trattamento»: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

9) «destinatario» (C31): “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento”.

10) «terzo»: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile”.

Principi generali da osservare

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.

Caratteristiche dei trattamenti e istruzioni specifiche

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi, nello svolgimento del proprio lavoro, al mansionario, al codice di comportamento, alle norme di legge e ai regolamenti comunali.

Responsabilità del Responsabile del Trattamento dei dati

- In qualità di responsabile del trattamento dei dati personali dovrà garantire il pieno esercizio dei Diritti dell'Interessato ai sensi degli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 679/2016.
- In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare e comunque verificabili all'interno del proprio mansionario, in particolare in tema di misure di sicurezza adeguate e rispetto delle regole comunali sull'uso degli strumenti informatici nonché delle misure indicate nel Regolamento.

- Il Titolare provvederà, con cadenza almeno semestrale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dal Responsabile del trattamento. È obbligo di quest'ultimo prestare all'ente la sua piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse.

- Il Responsabile **si obbliga a riferire, i flussi formativi precisi in ipotesi di data breach**, in occasione di esercizio dei diritti da parte degli interessati (e sui relativi esiti), in merito alla rendicontazione dei trattamenti posti in essere ed a ogni evenienza, con ciò intendendo anche un mutamento nell'uso di una tecnologia che possa mutare il livello di rischio nell'impatto del trattamento sul dato dell'interessato, e così per ogni evento che giudica di particolare interesse in materia di trattamento del dato. In ogni caso il Responsabile si obbliga a relazionare per scritto il Titolare in merito alla sua attività 2 volte l'anno con cadenza semestrale.

- Della nomina a Responsabile del trattamento, così disposta con il presente atto, verrà data opportuna informazione nell'ambito dell'organizzazione, ed a tutto il personale, mediante Intranet, a mezzo mail ordinaria o copia cartacea per i dipendenti sprovvisti di supporto informatico.

Divieti di comunicazione e diffusione

Nell'espletamento del presente incarico, il Responsabile si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. Inoltre, garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati ed operanti sotto la sua responsabilità si impegnino alla riservatezza e/o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Obblighi del Responsabile nel proprio operato

I trattamenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

In particolare il Responsabile del trattamento deve:

a) Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vietи tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

b) Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

c) Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 "Sicurezza del trattamento" del Regolamento UE 679/2016.

d) Tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

e) Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 "Sicurezza del trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e 36 "Consultazione preventiva", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.

f) Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 o da altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In particolare, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Oltre a quanto sopra elencato,

- Il Responsabile del trattamento, a mezzo della presente nomina, è **delegato dal Titolare alla tenuta, ai sensi dell'art. 30, 2 paragrafo del Regolamento UE 679/2016, di un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento** svolte per conto di un Titolare del trattamento contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove, applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Registro del trattamento

Il Responsabile, in ottemperamento al dettato normativo di cui all'art. 30, comma 2, del Regolamento UE 679/2016, si obbliga ad esibire il registro correttamente compilato e aggiornato oltre che al Titolare, al RPD e all'Autorità di controllo che ne imponga l'esibizione a mezzo dei propri corpi ispettivi.

Comunicazioni e informazioni

In ogni caso, per ogni evenienza, dubbio e richiesta di chiarimenti, è a disposizione in qualità di RPD – Responsabile Protezione Dati, l'avv. Marco Giuri; telefono: 338 9642439; mail: marcogiuri@studiogiuri.it.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La nomina di Responsabili interni al Trattamento dati personali, di cui al presente decreto, conserva la sua efficacia entro i termini indicati nei decreti di nomina degli stessi, quali responsabili di settori, e, comunque, nei termini indicati, negli eventuali e successivi decreti, di norma, annuali.

Con la sottoscrizione del presente Decreto, i Responsabili accettano la nomina e confermano altresì la diretta e approfondita conoscenza della normativa più volte citata, nonché degli obblighi in essa previsti.

AUTORIZZA

al **trattamento dei dati personali**, nello svolgimento della propria funzione, siano essi su dispositivi informatici e/o archiviati in fascicoli cartacei, tutti i signori, dipendenti del comune di Signa, a tempo indeterminato, determinato, part-time, assegnati funzionalmente, sulla base di convenzioni e/o progetti al Comune di Signa (stagisti, servizio civile, borse di studio, interinale, progetti di vario tipo, ecc.).

I soggetti autorizzati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni seguendo le indicazioni di legge e regolamentari del Comune.

Art. 4 Regolamento UE 2016/679 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- 1) «**dato personale**» (C26-C27-C30): “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si

riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Interessante l'assunto della legge su “qualsiasi informazione”, quindi non solo un generico riferimento ai dati identificativi ma ad ogni informazione, ivi compreso l'immagine o un codice di identificazione personale.

2) «**trattamento**»: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

3) «**limitazione di trattamento**» (C67): “il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro”.

4) «**profilazione**» (C24-C30-C71-C72): “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.

5) «**pseudonimizzazione**» (C26-C28-C29): “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”;

6) «**archivio**» (C15): “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico”.

Le figure del Regolamento

7) «**titolare del trattamento**» (C74): “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”. La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8) «**responsabile del trattamento**»: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

9) «**destinatario**» (C31): “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento”.

10) «**terzo**»: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile”;

Principi generali da osservare ed istruzioni

In ragione della presente designazione, è autorizzato/a a trattare i dati personali di cui è a conoscenza nel corso del proprio servizio, nel primario rispetto dei principi del Regolamento UE 679/2016. L'autorizzato, nello svolgimento del proprio incarico, deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile e in particolare, a titolo meramente esemplificativo, ma non anche esaustivo, dovrà attenersi alle **seguenti indicazioni**:

- il trattamento del dato dovrà sempre avvenire in modo lecito e corretto, preservandone l'integrità da accessi inidonei e/o non consentiti;
- nel caso di contatto con gli interessati, dovrà attenersi ad un comportamento improntato ai principi di correttezza e riservatezza e, comunque, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016;
- il rapporto con gli interessati dovrà essere improntato al massimo rispetto della dignità della persona, soprattutto in riferimento alle categorie deboli;
- il comportamento dell'autorizzato dovrà essere improntato a principi di correttezza e riservatezza nell'espletamento delle proprie funzioni, ma anche all'esterno di esse;
- in ipotesi di gestione degli archivi ed accesso ai pc, questo dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza determinate dal titolare del trattamento;
- in caso di allontanamento temporaneo dal posto di lavoro, l'autorizzato dovrà verificare che non vi sia possibilità per terzi di accedere a dati personali;
- la detenzione o l'utilizzo di dati personali, anche su supporto cartaceo, dovrà avvenire con l'attenzione necessaria affinché si evitino intrusioni, manomissioni, appropriazioni indebite e, pertanto, garantendo la conservazione lecita del dato;
- nell'ipotesi in cui siano tenuti alla raccolta del consenso, verificare che lo stesso sia preceduto da idonea informativa;
- la raccolta, la registrazione e l'utilizzo del dato, dovrà essere svolta solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il rapporto di lavoro e, comunque, connesse allo svolgimento della prestazione/servizio;
- vige un divieto assoluto di diffusione dei dati, di cui l'autorizzato entra in possesso nell'espletamento della propria funzione/incarico. Tale riservatezza è d'obbligo anche fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro;
- l'autorizzato, in forza della presente nomina, si impegna a fornire un flusso informativo preciso e tempestivo in ipotesi di conoscenza di richieste di esercizi di accesso ai dati che dovranno essere poste all'attenzione del proprio Referente nel più breve termine possibile e, comunque, entro e non oltre 48 ore dalla sua conoscenza, così come ogni evento che giudichi rilevante e di cui viene a conoscenza anche indirettamente in materia di trattamento dei dati personali (quali, a titolo meramente esemplificativo, ipotesi di *data breach*).

In ogni caso l'autorizzato dovrà seguire le indicazioni operative che potrebbe ricevere anche successivamente dal Titolare e/o dal Responsabile sulla sicurezza fisica, informatica ed organizzativa. In particolare l'autorizzato dovrà attenersi alle indicazioni del regolamento interno sull'uso degli strumenti elettronici, se esistente.

Formazione

Nell'ottica del principio di *accountability* del Regolamento UE 679/2016, l'autorizzato verrà formato e sensibilizzato al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di acquisire la dovuta consapevolezza e le conoscenze necessarie per eseguire la propria attività nel rispetto della normativa.

Comunicazioni e richieste di chiarimento

L'autorizzato, in qualsiasi ipotesi di dubbio, incertezza, che si dovesse verificare in ambito di trattamento dei dati personali dei quali è incaricato, dovrà senza ritardo riferirsi al proprio Referente per gli opportuni chiarimenti, che prontamente gli dovranno essere forniti. In ogni caso potrà rivolgersi per ogni evenienza e/o chiarimento al RPD designato i cui riferimenti sono in calce alla presente.

Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016.

Con la trasmissione della presente autorizzazione, per mail a tutti dipendenti, e con la trasmissione mail/cartacea, tramite i rispettivi responsabili interni, al personale assegnato funzionalmente a vario titolo al Comune di Signa, nei vari settori, l'autorizzato al trattamento ne accetta il contenuto e conferma, altresì, la conoscenza della normativa più volte citata, nonché degli obblighi in essa previsti, impegnandosi a porre in essere le indicazioni in merito impartite dal Titolare, dal Responsabile, dal RPD (Responsabile Protezione Dati).

Il RPD è l'avv. Marco Giuri; telefono: 338 9642439; mail: marcogiuri@studiogiuri.it .

Firmato digitalmente dal Sindaco in qualità di Titolare del trattamento

Firmato digitalmente per accettazione dagli autorizzati

**IL SINDACO
FOSSI GIAMPIERO**

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*